



Prot. 409/2022
Circolare 4-2022
Como, 9 marzo 2022

Agli iscritti
LORO SEDI

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19:

- 1. proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio;**
- 2. durata dei quinquenni di riferimento per l'aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio.**

Cari Colleghi,

con il Decreto Legge 24/12/2021 n. 221, la nuova scadenza dello stato di emergenza epidemiologica per Covid-19 è stata prorogata al 31 marzo 2022, pertanto tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31/1/2020 e il 31/3/2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi, cioè fino al 29 giugno 2022.


Lo stesso vale per i quinquenni di riferimento per l'aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio, che mantengono la loro validità fino al 29/6/2022.

In merito alla modalità di calcolo della durata dei quinquenni di riferimento, sentito il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che si è espresso con la nota DCPREV prot. 19168 del 17/12/2021 (allegata), si precisa che:

- a) per i professionisti antincendio che hanno completato le 40 ore di aggiornamento entro la scadenza naturale, il loro quinquennio è ripartito regolarmente: le ore di aggiornamento maturate dopo la scadenza rientrano nel quinquennio successivo, senza soluzione di continuità;
- b) i professionisti antincendio il cui quinquennio è scaduto, o scadrà, nel periodo di emergenza (tra il 31/1/2020 e il 31/3/2022) senza completamento dell'aggiornamento obbligatorio entro la scadenza naturale, potranno completare le 40 ore entro il 29 giugno 2022 senza essere sospesi dagli elenchi del Ministero dell'Interno; la nuova decorrenza del quinquennio successivo sarà calcolata dalla data della quarantesima ora di aggiornamento;
- c) i professionisti antincendio il cui quinquennio è scaduto, o scadrà, nel periodo di emergenza tra il 31/1/2020 e il 31/3/2022, che non completeranno le 40 ore di aggiornamento entro il 29 giugno 2022, saranno sospesi dagli elenchi Ministeriali.

Cordiali saluti,

IL SEGRETARIO

Ing. Cristiano Pusterla


IL PRESIDENTE

Ing. Mauro Volonté

